

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 15 aprile 2025 n. 9831

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere-Rel.

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15518-2024 proposto da:

██████ domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████;

ricorrente

contro

██████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ██████, presso lo studio degli avvocati ██████ che la rappresentano e difendono;

controricorrente

avverso la sentenza n. 371/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 911/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza in atti, pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED] Spa contro [REDACTED] avverso la sentenza del giudice del lavoro di Messina, ha accolto il reclamo e, in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato le domande proposte da [REDACTED] compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d'Appello, all'esito della disamina delle prove in atti, ha affermato che il licenziamento intimato da [REDACTED] Spa alla lavoratrice per superamento del periodo di comporto fosse legittimo perché, limitatamente ai residui temi oggetto del contendere, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nel periodo di comporto era computabile anche il periodo di malattia fra il 13 e il 19 dicembre 2018 posto che Co. rifiutò alla lavoratrice di accordarle le ferie, richieste informalmente in data 10 dicembre 2018 - benché essa avesse accumulato ferie residue per dieci giorni e permessi residui per altri sette - sulla base di una giustificata ragione dettata da motivi organizzativi; anche perché la domanda di ferie venne presentata in data 10 dicembre 2018, quando la [REDACTED] non si trovava in stato di malattia essendo rientrata in servizio (lavorava dal 3 dicembre).

La [REDACTED] aveva chiesto il godimento delle ferie in un periodo in cui non dichiarava alcuna patologia e pertanto andava applicata la disciplina ordinaria prevista dall'art. 2109 c.c. che attribuisce all'imprenditore il potere di stabilire quando le ferie vanno godute, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore; e poiché in quel periodo erano state autorizzate le assenze del marito della [REDACTED] e di un'altra dipendente, e quindi con la assenza della [REDACTED] si sarebbe creata una scopertura di tre unità su sette, il motivo del rifiuto era ragionevole; né la [REDACTED] aveva asserito di aver segnalato all'impresa in occasione di quella richiesta particolari esigenze personali che rendevano urgente la fruizione delle ferie proprio in quei giorni, sicché non si poteva neanche addebitare a Co. di aver omesso la valutazione dell'interesse del lavoratore ad interrompere il comporto.

Inoltre, quando sopravvenne in seguito un nuovo periodo di assenza per malattia (che determinò il superamento del periodo di comporto) la lavoratrice non chiese più le ferie, né il datore rifiutò di concederle.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] con due motivi ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED] Spa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ed il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nei termini stabiliti dalla legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 2109, 2110 c.c. e del principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro introdotto nell'ordinamento giuridico dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 616/1987; violazione dell'articolo 2697 c.c. dell'articolo 2729 c.c. e degli articoli 1175, 1375 c.c. ex articolo 360, numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello errato laddove ha ritenuto legittimo il diniego delle ferie alla lavoratrice che ha determinato il superamento

del periodo di comportamento in violazione del diritto alla conversione della causa di assenza dal lavoro (Cassazione sentenza n. 2608/1990) e dell'onere di motivazione rafforzato al diniego delle ferie riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.

2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione degli articoli 2109 e 2110 c.c., dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 1175, 1375 c.c. sotto altro aspetto perché [REDACTED]. Spa non aveva dato prova delle ragioni concrete ed effettive sottese al rifiuto della richiesta di ferie avanzata dalla [REDACTED] e, pertanto, il periodo in cui la stessa avrebbe dovuto godere delle predette ferie non andava computato quale assenza per malattia ai fini del calcolo del comportamento.

3.- I motivi di ricorso devono essere respinti, posto che il principio introdotto dalla Corte Costituzionale n.616/1987 di mutare il titolo dell'assenza, successivamente declinato da questa Corte di Cassazione con una complessa ed articolata giurisprudenza, postula due condizioni entrambe assenti nel caso di specie: a) che il lavoratore si trovi in malattia; b) che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il comportamento oppure, al contrario, di interrompere le ferie al posto della sopravvenuta malattia.

4.- Occorre quindi uno stato di malattia in atto; è necessaria la malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale oppure che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il periodo di comportamento. Tutto questo non può avvenire né prima (quando la malattia non esiste), né dopo, quando il comportamento è stato superato con la pretesa di sottrarre, a consuntivo, i giorni di ferie non goduti.

5.- È vero che, come reclama parte ricorrente, alla questione sono connessi obblighi di cooperazione e buona fede da parte del datore di lavoro, che però vanno attivati da parte del lavoratore attraverso una corretta comunicazione. È onere del lavoratore colpito da malattia durante la fruizione delle ferie darne tempestiva comunicazione, onde consentire al datore di disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento morboso. (Cass. 20317/2018).

6.- Questa Corte ha affermato (sentenza n. 284/2017) persino che, in caso di malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale, la sola trasmissione della relativa certificazione vale come richiesta di modificazione del titolo dell'assenza, pur in assenza di un'espressa comunicazione, scritta od orale, trattandosi di un atto che esprime in modo inequivocabile la volontà del soggetto di determinare l'effetto giuridico della conversione.

7.- La giurisprudenza di legittimità ha pure riconosciuto l'effetto contrario ovvero di sospendere la malattia per godere delle ferie attraverso una richiesta "finalizzata" precedente la scadenza del periodo di comportamento. Mentre al datore di lavoro spetta dimostrare di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comportamento (v. Cass. 3 marzo 2009, n. 5078).

8.- Nel caso in esame tuttavia tutto questo non emerge, posto che, come risulta dai fatti di causa, la lavoratrice ha presentato la richiesta di ferie quando non era malata e non l'ha presentata quando invece lo era.

9.- Pertanto va disatteso anche il secondo motivo, posto che a prescindere dal fatto se quello datoriale di concedere le ferie configuri un potere organizzativo sindacabile o meno, nel caso in esame la Corte di appello ha rilevato che la richiesta di ferie era stata avanzata in un periodo in cui la lavoratrice non era in malattia ed ha affermato che essa andava valutata in base alla normativa generale dell'art. 2109 c.c. senza obblighi giustificazione rafforzati.

La Corte ha considerato giustificato il rifiuto delle ferie in quanto rispondente, in base all'art.2109 c.c. alle concrete circostanze, non sindacabili in questa sede e questa Corte non può che confermarne la rispondenza sul piano della legittimità dato che la valutazione aggravata richiede l'esistenza della malattia in atto, mentre non basta la sovrapposizione postuma delle due istanze in quanto riferite allo stesso periodo.

10.- Va in conclusione ribadito che anche il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (Cass. n. 27392 del 29/10/2018), in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.

11.- Tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore pur potendo non abbia richiesto di fruire delle ferie residue nel momento in cui era in malattia allo scopo di sospendere il comporto. Il lavoratore non può invece scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro (CC 14 aprile 2008, n. 9816; CC 22 aprile 2008, n. 10352.).

12.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla singolare controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018; deve darsi atto, inoltre, che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali; ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater D.P.R. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2025.